



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MONOPOLI | PIETRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1382/2016
depositato il 06/07/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420150034977123001 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420150034977123001 IRAP 2006
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420150034977123001 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420150034977123001 IRAP 2006
contro:

AG. RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420150034977123001 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420150034977123001 IRAP 2006
contro:

AG. RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

IN PROPRIO ED EX -SOCIO DELLA

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1382/2016

UDIENZA DEL

11/01/2017 ore 09:00

N°

401

PRONUNCIATA IL:

1 GEN. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 FEB. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(dr. Giuseppe Perillo)

Svolgimento del processo

Avverso la iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento n. 014 2015 0034977123001, emessa dall'agente di riscossione Equitalia Sud spa, notificata in data 11.04.2016 - recante la intimazione alla ricorrente ad adempiere all'obbligo, risultante dai ruoli, di corrispondere, quale coobbligata in solido con la "██████████ s.a.s.", la somma di € 1.324.145,75 per Iva, Irap/2006, sanzioni e Interessi, dovuta (in forza di avviso di accertamento n. TVP020101414/2011) dalla società "██████████ s.a.s., già "██████████ di ██████████ & C. s.n.c.", della quale ultima nel periodo accertato risultava socia la stessa ricorrente - proponeva ricorso (R.G.R.N. 1382/2016) ██████████ (con il Dott. Vito Montanaro), la quale chiedeva, gradatamente, annullarsi l'atto impugnato, perché illegittimo, o ridursi al minimo le somme dovute.

La A.F., costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. Con provvedimento in data 09.11.2016 questa Commissione confermava il decreto in data 14.07.2016 con il quale il Presidente (art. 47 c.3 D.Lgs 1992/n.546) aveva sospeso la esecutorietà dell'atto impugnato.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza in data 11.01.2017 e riservato per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Deve premettersi che, al momento della decisione, risultano depositate le seguenti sentenze:

-sentenza del Tribunale di Taranto-II Sezione Penale depositata il 15.09.2014, con la quale ██████████ (amministratore della società "██████████ di ██████████ & C. s.n.c."), è stato assolto dalla imputazione ascritta (attività frodatrice in danno dell'Erario);

-sentenze di questa Commissione n.2288/09.09.2015 e n.2565/6.10.2015, con le quali sono stati annullati rispettivamente l'avviso di accertamento e la relativa cartella di pagamento emessi nei confronti della odierna ricorrente a titolo di ripresa di Irpef e contributi previdenziali/2006 sui redditi di partecipazione, pari alla quota del 40% (€ 183.480,00) del reddito di impresa (€ 458.700,00) accertato nel periodo nei confronti della società "██████████ s.a.s., già "██████████ di ██████████ & C. s.n.c.", della quale ultima nel periodo in esame ██████████ risultava socia.

Deve ancora premettersi:

-che la sentenza n.2288/2015 è stata emessa dopo che questa stessa Commissione con altra sentenza (n. 548/17.02.2015) ha rigettato il ricorso proposto dalla società "██████████ s.a.s." (già "██████████ di ██████████ & C. s.n.c.") avverso l'avviso di accertamento n.TVP020101414/2011 con il quale la A.F. aveva ripreso maggiori somme per Ires-Irap-Iva/2006 e liquidato i tributi dovuti con sanzioni e interessi.

Allo stato, dall'esame delle dette sentenze risulta:

-che le operazioni fraudolente in danno dell'Erario nell'anno di imposta 2006 furono poste in essere dai nuovi soci (██████████ e ██████████), ai quali con atto 13.07.2007 ██████████ e ██████████ avevano ceduto le quote della "██████████ di ██████████ & C. s.n.c.", poi trasformata dai nuovi soci in "██████████ s.a.s." con diverso oggetto sociale rispetto alla prima;

-che i nuovi soci a mezzo del professionista delegato avevano provveduto per conto della società "██████████ s.a.s.":

in data 1.10.2007 al deposito della firma del legale rappresentante ██████████

in data 02.05.2008 a presentare denuncia di variazione dei dati Iva;

in data 20.05.2008 a presentare tardivamente il Modello Unico 2007 per il periodo di imposta 2006 di competenza della società "██████████ di ██████████ & C. s.n.c.";

-che le causali delle fatture emesse dalla società "██████████ s.a.s." e da questa poste a base della attività frodatória, anche se (a seguito di dichiarazione tardiva presentata nel 2008 per il 2006) riferite a operazioni del 2006 riguardavano (non la commercializzazione di prodotti ittici, di cui all'oggetto sociale della "██████████ di ██████████ & C. s.n.c." ma) la attività di gestione di eventi relativi a spettacoli vari, rientranti nell'oggetto sociale come modificato dalla società "██████████ s.a.s.": la circostanza, in uno a quelle sopra precisate, induce a ritenere che la odierna ricorrente sia estranea alla attività frodatória posta a base dell'avviso di accertamento opposto.

Mancando, pertanto, il presupposto della sussistenza della obbligazione solidale tra società e soci di s.n.c. - avendo la società "██████████ s.a.s." utilizzato artificialmente il periodo fiscale di competenza della società trasformata "██████████ di ██████████ & C. s.n.c." (2006), e, così facendo, interrotto ogni nesso di causalità tra quest'ultima e gli atti posti in essere dalla "██████████ s.a.s." - deve riconoscersi la responsabilità assorbente della stessa "██████████ s.a.s." e dei suoi soci nella causazione dei fatti posti a base dell'accertamento opposto.

Il ricorso va, pertanto, accolto e annullato l'atto impugnato.

Le spese del giudizio, attesa la non definitività delle sentenze tributarie che hanno accolto il ricorso della ricorrente, vanno compensate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Taranto, 11 gennaio 2017.

Il relatore

Pietro Monopoli



Il presidente

Massimo Brandimarte



